

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1021 del 29 giugno 2016**

pag. 1/3

**Criteria e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 ( articolo 4, comma 3, lettera d)).**

L'art. 4, comma 3, lettera d), della legge regionale 4/2016 (Legge), attribuisce alla Giunta Regionale la competenza di fissare i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla medesima legge.

Con precedenti deliberazioni, n. 1843/2005, n. 4148/2009, 4323/2009, la Giunta regionale aveva regolamentato la materia ai sensi della precedente disciplina, legge regionale. 10/99 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*".

Alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni nell'applicazione di quanto previsto dalle citate deliberazioni, sono stati determinati i criteri, le modalità e i costi stabiliti per il pagamento degli oneri istruttori per le diverse procedure in materia di VIA che coinvolgono a diverso titolo l'Amministrazione regionale e il Comitato regionale VIA, quale organo tecnico-istruttorio competente ai sensi della Legge, al fine di garantire la sostenibilità dell'attività istruttorio indispensabile per far fronte alle incombenze poste in capo all'amministrazione.

In particolare si ritiene necessario compensare i costi istruttori andando a determinare oneri e criteri nei procedimenti di seguito illustrati:

1. Valutazione di Impatto Ambientale: la procedura molto articolata, volta al rilascio delle autorizzazioni ambientali, implica l'esame del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale richiedendo un specifico approfondimento istruttorio che comporta, tra l'altro, l'effettuazione del sopralluogo e il confronto con i vari soggetti interessati, a vario titolo, dalla realizzazione dell'intervento (quali, ad esempio, enti, associazioni, ecc.). L'art. 28 del decreto legislativo 152/2006 e l'articolo 20 della Legge prevedono, inoltre, l'effettuazione della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il provvedimento di VIA. Detta verifica implica sia una analisi degli elaborati progettuali conformati alle prescrizioni, sia riscontri in campo sulla corrispondenza di quanto realizzato rispetto al progetto che sugli effetti ambientali dell'intervento. Al fine di compensare il costo di tale attività istruttorio, si ritiene congruo determinare l'onere istruttorio posto in capo al proponente nel valore dello 0,5 per mille da calcolarsi sul valore delle opere da realizzare, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso, con un minimo di Euro 5.000,00.
2. Valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione/approvazione: alle istanze volte al rilascio del provvedimento di VIA e all'autorizzazione/approvazione dell'intervento di cui all'articolo 11 della Legge, diverse da quelle indicate al successivo punto 5, e per le analoghe considerazioni svolte poco sopra, si ritiene congruo applicare i medesimi oneri istruttori di cui al punto 1, cioè a dire 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso, con un minimo di Euro 5.000,00.
3. Verifica di assoggettabilità a VIA: la procedura volta a verificare l'assoggettamento o meno dell'intervento alla procedura di VIA comprende l'esame del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale, richiedendo un adeguato approfondimento istruttorio che implica, tra l'altro, l'effettuazione del sopralluogo ed il confronto con i vari soggetti interessati, a vario titolo, dalla realizzazione dell'intervento (quali, ad esempio, enti, società civile, ecc.). Detta procedura si è di fatto rivelata nel tempo paragonabile, in termini di approfondimento istruttorio necessario, a quella seguita in via ordinaria per l'acquisizione del parere di VIA, richiedendo conseguentemente un impegno istruttorio intenso ed approfondito. Si ritiene congruo pertanto al

fine di compensare il costo di tale attività, determinare l'onere istruttorio posto in capo al proponente nel valore dello 0.25 per mille del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un minimo di Euro 2.000,00.

4. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: la procedura è volta a definire il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale. Anche in questo caso la procedura si è di fatto rivelata nel tempo paragonabile, in termini di approfondimento istruttorio necessario, alla procedura di VIA, richiedendo conseguentemente un impegno istruttorio intenso ed approfondito, tenuto anche conto del fatto che il parere espresso dal Comitato vincola l'amministrazione nella fase successiva di valutazione. Si prevede pertanto al fine di compensare il costo di tale attività, di determinare l'onere istruttorio posto in capo al proponente nel valore dello 0.25 per mille del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un minimo di Euro 2.000,00.
5. Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale rilascio dell' AIA: l'art. 11 della Legge prevede la possibilità del proponente di avvalersi della facoltà di ottenere con un unico procedimento amministrativo il giudizio di compatibilità ambientale e la contestuale rilascio dell'AIA. Anche con la previgente disciplina era facoltà del proponente richiedere contestualmente la valutazione di impatto ambientale ed il rilascio dell'AIA. Tale procedura congiunta costituisce una semplificazione di notevole vantaggio per i proponenti che se ne avvalgono, e comporta, di fatto, la necessità un' approfondita attività istruttoria ulteriore per la verifica delle condizioni indispensabili per il rilascio dell'AIA, che va a sommarsi a quella normalmente effettuata per la sola Valutazione di Impatto Ambientale.

Ciò considerato, tenuto conto del maggior impegno istruttorio necessario ai fini del rilascio della complessiva e contestuale autorizzazione alla realizzazione e gestione della tipologia impiantistica (A.I.A.) e della mancata richiesta degli oneri stabiliti, a carico del gestore, dal comma 3bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 152/2006 per l'effettuazione delle istruttorie relative al rilascio di AIA regionale, che si intendono pertanto ricompresi nell'ambito della medesima unica istruttoria instaurata dal proponente, si ritiene congruo fissare nel valore del 0,8 per mille del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un minimo di Euro 5.000.

6. Proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale: il comma 6 dell' art. 26 del decreto legislativo n. 152/06 stabilisce che i progetti sottoposti a valutazione debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, facendo comunque salva la possibilità di stabilire un periodo più lungo in relazione alle caratteristiche del progetto e la possibilità di concedere un'eventuale proroga dei termini su richiesta del proponente. L'eventuale accoglimento della richiesta di proroga presuppone un complessivo aggiornamento della valutazione degli impatti ambientali correlati all'intervento già effettuata, con analisi ed eventuale adeguamento dei quadri di riferimento dello studio di impatto ambientale, in modo da tenere debitamente conto della situazione ambientale presente al momento della richiesta di proroga, in modo tale da valutare correttamente l'eventuale conferma della validità temporale del provvedimento di compatibilità ambientale già rilasciato. Ciò comporta un'attività istruttoria importante per le opportune valutazioni del caso, cui deve corrispondere un onere istruttorio che si ritiene congruo fissare nel valore dello 25 per cento di quanto già versato a titolo dello 0.5 per mille per la VIA con un minimo di Euro 2.000,00.
7. Riesame del provvedimento già emanato: sempre più frequentemente negli ultimi anni si è manifestata da parte dei diversi soggetti destinatari dei provvedimenti di VIA la necessità di una revisione parziale dei pareri di compatibilità ambientale in ragione delle mutate esigenze del soggetto proponente. Per poter dar seguito a tali richieste, nella maggior parte dei casi risulta necessaria un'ulteriore ed approfondita attività istruttoria. Si prevede pertanto di fissare l'onere istruttorio posto in capo al proponente nella misura del 25 per cento di quanto già versato a titolo dello 0.5 per mille per la VIA, ovvero dello 0.25 per mille per la Verifica di assoggettabilità a

VIA. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo.

8. Rinnovo di autorizzazione o concessione: l'art. 13 della Legge prevede che, le attività per le quali all'epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione non siano state esperite le procedure di VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme in materia, vi vengano sottoposte al momento del rinnovo. Nel caso di opere o attività non interessate da modifiche progettuali non si tratta di una valutazione ex novo, ma dette procedure sono finalizzate ad individuare le misure idonee alla mitigazione degli impatti, tenuto conto della loro sostenibilità in relazione all'attività esistente. Per questi casi si propongono i seguenti importi:

8.1. progetti sottoposti a VIA: Euro 2.500,00

8.2. progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA: Euro 1.000,00.